


AULA 'S'

27002/09



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SECONDA SEZIONE CIVILE

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIOVANNI SETTIMI - Presidente -
 Dott. EMILIO MIGLIUCCI - Rel. Consigliere -
 Dott. IPPOLISTO PARZIALE - Consigliere -
 Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Consigliere -
 Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -

R.G.N. 12232/2008

Cron. 27002

Rep.

Ud. 22/06/2009

cc

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 12232-2008 proposto da:

PITZURRA LUCIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
 VIALE G. MAZZINI 117, presso lo studio dell'avvocato
 GIUGNI UMBERTO MARIA, che la rappresenta e difende,
 giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -**contro**

COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro-tempore,
 elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEMPIO DI GIOVE
 21, presso l'AVVOCATURA COMUNALE, rappresentato e
 difeso dall'avvocato MAGNANELLI ANDREA, giusta procura
 speciale a margine dell'atto di costituzione;

- resistente -**nonchè contro**

2009

5976



COMUNE DI FIUMICINO, COMUNE DI CUGLIERI, COMUNE DI
ARICCIA, EQUITALIA GERIT SPA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 50162/2007 del GIUDICE DI PACE
di ROMA del 29.11.07, depositata il 28/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 22/06/2009 dal Consigliere Relatore
Dott. EMILIO MIGLIUCCI.

E' presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI
che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.





Ricorso n.12232/08 R.G.

RILEVATO CHE

Lucia Pitzurra ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dep. il 28 dicembre 2007 con cui il Giudice di Pace di Roma aveva dichiarato inammissibile l'opposizione dalla medesima proposta avverso preavviso di fermo tecnico amministrativo per mancanza di interesse.

Il Comune di Roma ha depositato atto di costituzione ai fini di partecipare alla discussione.

Nominato, ai sensi dell'art. 377 cod. proc. civ., il consigliere relatore depositava la relazione di cui all'art. 380 bis cod. proc. civ. ritenendo che il ricorso dovesse essere rigettato per manifesta infondatezza

Il Procuratore Generale rassegnava le conclusioni di cui in epigrafe.

La ricorrente depositava memoria illustrativa.

OSSERVA

Con il primo motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 100 cod. civ. proc. civ. e 35 comma 26 del decreto legge n. 223 del 2006 quinquies, conv. nella legge n. 248 del 2006, censura la decisione gravata che aveva ritenuto la mancanza di interesse ad agire della ricorrente la quale, avendo proposto l'azione di cui all'art. 615 cod. proc. civ. perché fosse dichiarata l'illegittimità della procedura azionata, aveva interesse ad ottenere una sentenza di accertamento negativo della pretesa dell'amministrazione.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la manifesta contraddittorietà della motivazione laddove il Giudice dapprima aveva disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva delle procedura di fermo amministrativo e poi aveva dichiarato inammissibile per carenza di interesse l'azione proposta dalla ricorrente.

I motivi vanno esaminati congiuntamente, stante la connessione.

Le censure sono fondate.

SP 76
Q

SP 76

Ricorso n.12232/08 R.G.

Con il recente orientamento delle Sezioni Unite (sentenza n.10672 del 2009) il preavviso di termine amministrativo è atto autonomamente impugnabile, in quanto funzionale a portare a conoscenza del destinatario una determinata pretesa creditoria dell'amministrazione, rispetto alla quale sorge l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo di legittimità sostanziale del credito impugnabile; d'altra parte, con la sentenza n.5590 del 2008 della S.C., era stato ritenuto l'interesse, ex art. 100 c.p.c., del destinatario del predetto preavviso, ad ottenere una sentenza di accertamento negativo in ordine alla pretesa sanzionatoria della pubblica amministrazione, posta a base del preavviso in questione..

Erroneamente la sentenza ha dichiarato inammissibile l'opposizione per mancanza di interesse.

Pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese della presente fase, al Giudice di Pace di Roma in persona di altro magistrato.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese della presente fase, al Giudice di Pace di Roma in persona di altro magistrato

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 giugno 2009

Il Presidente

IL CANCELLIERE C1
Francesco Catania

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
22 DIC. 2009
Roma

IL CANCELLIERE C1